

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser
Dr. Michael Schieder
Stephanie Vigl

numero:	55i
del:	2017-05-08
autore:	Dott. Stefan Sandrini Dott. Alfredo Molinari

Circolare

A tutti i nostri clienti interessati

Iva: energia elettrica e teleriscaldamento per uso domestico

Viste le numerose richieste pervenuteci, abbiamo ritenuto opportuno approfondire l'applicabilità dell'aliquota Iva agevolata del 10% per la fornitura di energia elettrica e termica tramite teleriscaldamento per uso domestico.

L'Amministrazione finanziaria ha più volte commentato le norme in questione e nel corso del tempo ha fornito un'interpretazione sempre più restrittiva.

Di seguito riassumiamo le relative norme di legge nonché i principali documenti di prassi pubblicati. La nostra precedente circolare¹ sul tema deve intendersi di conseguenza sostituita dalla presente.

1 Requisiti

Affinché la fornitura di energia elettrica² e di energia termica tramite teleriscaldamento³ possa essere acquistata con l'aliquota Iva agevolata del 10% occorrono diversi requisiti.

1.1 Requisiti soggettivi

La corrente elettrica o l'energia termica deve essere utilizzata da consumatori finali. Pertanto il cliente non la può utilizzare nell'ambito di un'attività di impresa, d'arte o professionale.

1.2 Requisiti oggettivi

La corrente elettrica o l'energia termica deve essere utilizzata in:

- appartamenti o
- abitazioni a carattere collettivo. Fra queste ricadono anche i condomini⁴.

A titolo esemplificativo sono considerati ambienti che ospitano collettività⁵:

- le caserme⁶;
- le case di riposo;
- i conventi⁷;

1 Circolare del nostro Studio del 01/02/1995, n. 12

2 Numero 103 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972

3 Numero 122 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972

4 Circolare del Ministero delle Finanze del 29/10/1977, n. 59

5 Risoluzioni del Ministero delle Finanze del 09/08/1978, n. 361612, del 09/07/1981, n. 331293, e Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa del 19/01/2017, n. 8

6 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del 13/06/2008, n. 243

7 Circolare del Ministero delle Finanze del 17/04/1981, n. 14/330342

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- gli orfanotrofi⁸;
- i collegi infantili;

in quanto sono adatti **per essere considerati una residenza**, sempre che, beninteso, gli enti gestori nell'ambito di queste strutture non svolgano attività che sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (necessità dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 1.1)⁹.

Oltre alla fornitura dell'energia elettrica e dell'energia termica tramite teleriscaldamento, sono soggette all'aliquota Iva agevolata del 10% anche le prestazioni accessorie alle forniture in sé, in quanto appunto attività accessorie che devono essere assoggettate ad Iva con la medesima aliquota prevista per l'operazione principale¹⁰. Attenzione però che non possono essere considerate accessorie le attività di manutenzione e di riparazione¹¹.

L'aliquota agevolata è ammessa anche nel caso in cui l'acquirente sia una cooperativa edilizia nel periodo intercorrente fra l'assegnazione e il passaggio di proprietà dell'abitazione al socio a condizione che energia elettrica e termica vengano utilizzate per l'uso domestico¹².

2 Utilizzazione promiscua

Se l'energia elettrica viene utilizzata per altri scopi rispetto all'uso domestico, ossia ad esempio per erogare servizi o per illuminare aree scoperte, allora l'intera fornitura soggiace all'aliquota Iva ordinaria del 22%¹³.

L'utilizzazione ad uso domestico si concretizza però in tutti quei casi in cui ci sono locali annessi ed intercomunicanti con le abitazioni nei quali vengono esercitate attività imprenditoriali (studi professionali, laboratori, gabinetti di consultazione, attività agricole, uffici). E ciò in quanto in questo caso è impossibile discriminare l'utilizzazione dei beni in parola nei diversi impieghi¹⁴.

Attenzione però che alle forniture di energia elettrica e termica in edifici che in linea di principio soddisfano i suddetti requisiti ma con acquirente che esplica in parte attività non rientranti nel campo di applicazione Iva (attività istituzionali) e in parte attività commerciali o agricole, va applicata l'aliquota Iva ordinaria a meno che non vengano installati distinti contatori al fine di quantificare con esattezza la quota destinata all'uso domestico (per la quale è ammissibile l'aliquota Iva agevolata) rispetto a quella imprenditoriale¹⁵.

3 Esclusioni

Non sono ammesse all'agevolazione le forniture destinate all'esercizio di un'attività di impresa, d'arte o professionale, così come destinate all'erogazione di servizi.

Se viene esercitata attività di impresa, anche se si ha a che fare con un'abitazione a carattere collettivo, deve essere applicata l'aliquota Iva ordinaria¹⁶.

Non sono considerate abitazioni a carattere collettivo¹⁷:

- edifici scolastici per scuole dell'obbligo¹⁸;
- palestre di edifici scolastici¹⁹;
- ospedali;

8 Risoluzione del Ministero delle Finanze del 09/07/1981, n. 331293

9 Risoluzione del Ministero delle Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III del 22/03/1995, n. 74

10 Risoluzione del Ministero delle Finanze del 27/10/1973, n. 503535

11 Risoluzione del Ministero delle Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III del 20/08/1998, n. 103

12 Risoluzione del Ministero delle Finanze del 30/10/1979, n. 362731

13 Risoluzione del Ministero delle Finanze del 01/06/1991, n. 430085

14 Circolare del Ministero delle Finanze del 01/06/1973, n. 35

15 Risoluzioni del Ministero delle Finanze del 09/12/1982, n. 352570, del 20/05/1983, n. 340089, del 14/03/1995, n. 70, nonché Circolare del Ministero delle Finanze del 07/04/1999, n. 82

16 Risoluzione del Ministero delle Finanze del 05/08/1978, n. 363565

17 Circolare del Ministero delle Finanze del 23/11/1998, n. 273, Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del 28/01/2008, n. 21, e Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa del 01/04/2010, n. 28

18 Risoluzione del Ministero delle Finanze del 24/01/1975, n. 503612

19 Risoluzioni del Ministero delle Finanze del 24/01/1975, n. 503612, del 03/11/1981, n. 331824, e del 29/04/1986, n. 321671

- case di cura²⁰;
- colonie per ferie;
- convitti;
- riformatori;
- asili;
- prigionieri²¹;
- centri di riabilitazione²²;
- sanatori;
- collegi;
- edifici di culto

in quanto non configurabili come case di abitazione. Pertanto la fornitura di energia elettrica o termica tramite teleriscaldamento va assoggettata ad aliquota Iva ordinaria indipendentemente dal fatto che in essi venga esercitata o meno attività di impresa.

4 Utilizzazione da parte di enti pubblici

L'aliquota Iva agevolata del 10% è ammessa solo se l'utilizzo avviene da parte di consumatori finali (requisito soggettivo da rispettare).

Tale requisito non è rispettato nel caso di acquisto di energia elettrica o termica nell'ambito di un'attività Iva. Tale caso è sempre concretizzato qualora l'ente pubblico riceva la fornitura nell'ambito di un'attività svolta con partita Iva e con tenuta della contabilità ai fini Iva.

E' il caso di:

- asili;
- case di riposo;
- case di cura;

gestite dall'ente pubblico. Essendo attività dell'ambito commerciale l'acquisto di energia elettrica o termica soggiace all'aliquota Iva ordinaria.

5 Dichiarazione al fornitore

Al fine di poter godere dell'aliquota agevolata, al fornitore dell'energia elettrica o termica deve essere rilasciata una dichiarazione circa la sussistenza dei suddetti requisiti²³.

Deve emergere:

- possesso dei requisiti soggettivi;
- presenza dei requisiti oggettivi;
- utilizzo dell'energia solo per gli scopi previsti dalla legge.


Tale dichiarazione rimane valida fino a revoca.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



20 Risoluzione del Ministero delle Finanze del 09/12/1982, n. 352570

21 Risoluzioni del Ministero delle Finanze del 25/01/1974, n. 503991, e del 12/02/1975, n. 503894

22 Risoluzioni del Ministero delle Finanze del 19/12/1977, n. 363486 e del 20/04/1978, n. 363964

23 Circolare del Ministero delle Finanze del 19/03/1985, n. 26/321285